Limite di permanenza in servizio per i medici convenzionati

La **Corte di Cassazione**, **sezione lavoro**, con sentenza **n. 8232/2011**, depositata il giorno 11/4/11, ha rigettato il ricorso di un medico convenzionato con il S.S.N. avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che aveva respinto la sua domanda di accertamento del suo diritto a rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno d'età.

La Suprema Corte in questa decisione ha ricostruito il quadro normativo che regola la fattispecie osservando che l'art. 16 del D. Lgs. n. 503/92 ha previsto la possibilità per i dipendenti civili dello Stato e degli altri enti pubblici non economici di rimanere in servizio per un periodo massimo di un biennio dopo il compimento del sessantacinquesimo anno.

Con l'art. 15 *nonies* del D. Lgs n. 502/92 la predetta disciplina è stata estesa sia ai dirigenti medici del S.S.N. sia al personale a rapporto convenzionale, prevedendo, peraltro, che i tempi e le modalità di attuazione del collocamento a riposo dei medici convenzionati sarebbero state precisate in sede di rinnovo della convenzione nazionale.

Nel DPR n. 270 del 2000 – che recepiva l'accordo collettivo per i medici di medicina generale – da un lato veniva stabilito che il relativo rapporto sarebbe cessato al compimento sessantacinquesimo anno, con facoltà di proroga per un biennio ulteriore, dall'altro lato con la norma transitoria n. 8 veniva differito il termine di entrata in vigore di questa nuova disciplina fino al raggiungimento di una specifica intesa tra le parti.

In parallelo il legislatore con l'art. 6 D. Lgs. n. 254/00 istituiva una Commissione di studio per individuare le modalità idonee per estendere ai medici convenzionati la disposizione di cui al citato art. 15 *nonies* D. Lgs n. 502/92, sospendendo nel frattempo l'efficacia di questa norma sino all'attuazione dei provvedimenti collegati alle determinazioni della predetta Commissione.

Successivamente l'accordo collettivo per la medicina generale del 2005 richiamava nuovamente sul punto le disposizioni di cui all'art. 15 *nonies* del D. Lgs n. 502/92, prendendo atto, peraltro, della sospensione dell'efficacia di questa normativa prevista dall'art. 6 D. Lgs. n. 254/00 in base alla quale continuava ad applicarsi la vecchia disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 484/96 che stabilisce il limite d'età in 70 anni, senza facoltà di proroga.

La situazione non è mutata in seguito alla stipula dell'A.C.N. del maggio 2009.